

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2270) .	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	4
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARTINO GUIDO, <i>Relatore</i>	3	Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429)	5
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	5, 6, 7
		BERSELLI FILIPPO	6
		BINELLI GIAN CARLO	5
		NEBBIA GIORGIO	6, 7

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1984

	PAG.		PAG.
RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	5, 6	zione e la commercializzazione degli agri (2261)	8
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	7	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente, Rela- tore ff.</i>	8, 10, 11
Votazione segreta:		MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	12, 13
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	8	BAMBI MORENO	10
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e rinvio):		BERSELLI FILIPPO	10
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produ-		BINELLI GIAN CARLO	10, 12
		NEBBIA GIORGIO	11
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8, 10, 12

La seduta comincia alle 10,20.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 7 novembre 1984.

L'onorevole Guido Martino ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO MARTINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi! Il fine del disegno di legge in discussione è quello della regolamentazione della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale fine si vuole raggiungere attraverso il recepimento della direttiva n. 82/331/CEE, che modifica la direttiva n. 68/193/CEE e che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Quella del 6 maggio 1982 è l'ultima di una serie di direttive iniziate nel 1968

e proseguita nel 1971 con la direttiva n. 71/140/CEE, nel 1974 con la direttiva n. 74/648/CEE e con la direttiva n. 74/649/CEE, nel 1977 con la direttiva n. 77/629/CEE, nel 1978 con la direttiva n. 78/55/CEE e con la direttiva n. 78/692/CEE. Il recepimento di essa nel nostro ordinamento giuridico è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518.

In definitiva, si tratta di modificare l'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969, ai numeri 1. e 2., allo scopo di recepire l'articolo 1 della direttiva n. 82/331/CEE.

Come è noto, la modifica riguarda le modalità di composizione degli imballaggi e dei mezzi delle barbatelle.

Con l'evoluzione tecnologica e scientifica sono comparsi sul mercato nuovi tipi di imballaggio (dei quali appunto si tiene conto nei nuovi dispositivi) e di alleggerimento delle condizioni di confezionamento dei lotti di materiali di moltiplicazione.

Tale normativa è una risultanza del progresso tecnico-scientifico, pertanto, varrebbe la pena di passare, nel tempo, ad una delegificazione ed all'introduzione di normative tecnico-amministrative.

Infine, desidero ricordare che la Commissione industria del Senato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Raccomando, dunque, l'approvazione del disegno di legge stesso da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1984

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore e raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Nell'allegato III, « Condizionamento », annesso al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva 68/193/CEE, il testo dei nn. 1 e 2 è sostituito dal seguente:

NATURA	QUANTITÀ
1. Barbatelle innestate	25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.
2. Barbatelle franche	50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2270, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione)..

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite » (2270).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio, Antonellis, Bambi, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Boncompagni, Campagnoli, Cocco, Fittante, Germanà, Ianni, Martino, Nebbia, Pellizzari, Rabino, Rindone, Toma, Zambon, Zaniboni, Zoppi e Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli ».

Ricordo che nella precedente seduta il relatore aveva presentato tre emendamenti, successivamente si era deciso di rinviare l'esame della proposta di legge e di valutare in seno al Comitato ristretto i suddetti emendamenti. Prego l'onorevole Rabino di riferire alla Commissione sull'esito dei lavori del Comitato ristretto, riunitosi questa mattina.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Il Comitato ristretto, riunitosi questa mattina, ha deciso per il ritiro dei tre emendamenti presentati in precedenza, ed ha elaborato un nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, firmato da me e dall'onorevole Binelli, del quale do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti ed i luoghi della vendita nonché il periodo in cui il richiedente intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento

sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonché i prodotti ittici allevati in acque interne.

Nel caso in cui i produttori agricoli intendono effettuare la vendita in forma ambulante devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 3 al sindaco del Comune dove si trovano il fondo o i fondi di produzione ed in tal caso l'autorizzazione ha validità per tutto il territorio della Repubblica fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e successive modificazioni.

Il Comitato ristretto ha cercato di operare in modo da modificare il meno possibile la legge 9 febbraio 1963, n. 59; le osservazioni fatte dai colleghi e dalle organizzazioni professionali e commerciali ci hanno indotti a formulare questo unico emendamento. La novità introdotta consiste nella differenziazione tra vendita in forma ambulante e vendita fissa; per quanto riguarda la vendita fissa, resta valida la norma introdotta dalla legge n. 59, sempre nel rispetto delle norme di igiene. Nel caso di vendita in forma ambulante, per quanto riguarda la validità dell'autorizzazione per tutto il territorio della Repubblica si è cercato di eliminare le difficoltà che i produttori agricoli incontrano, dovendo attualmente munirsi di tante autorizzazioni quanti sono i comuni in cui si intende effettuare la vendita. Ricordo che il commercio ambulante è disciplinato da una normativa simile a questa.

Ringrazio i componenti del Comitato ristretto per l'impegno dimostrato nel raggiungimento di questo obiettivo, ed invito la Commissione ad approvare rapidamente questa proposta di legge nel testo di cui ho dato lettura, ritirando pertanto gli emendamenti che avevo presentati in precedenza.

GIAN CARLO BINELLI. Sono cofirmatario dell'emendamento testé letto dall'onorevole Rabino. Con questa formulazione speriamo di aver risolto un problema che ha ingenerato un lungo contenzioso e, nello stesso tempo, ci auguriamo di facilitare

l'attività dei produttori sottraendola ad interpretazioni le più diverse (così come è avvenuto fino ad oggi) ma nel rispetto delle prerogative dei sindaci dei comuni dove eventualmente i produttori intenderanno effettuare la vendita ambulante dei loro prodotti. Tutto ciò nell'osservanza dei regolamenti comunali in materia di commercio ambulante, con il riferimento — che abbiamo fatto — all'articolo 10 della legge n. 398, che regola appunto il commercio ambulante e che richiama in modo specifico i piani commerciali e la compatibilità con essi dell'esercizio della vendita ambulante.

In tale maniera vengono, a nostro avviso, giustamente rispettate certe regole fondamentali e certe prerogative, e viene facilitato l'espletamento di una attività che deve essere considerata come terminale di un'attività agricola più complessiva: quella del produttore agricolo il quale riesce a vendere direttamente i prodotti del suo fondo.

Si tratta, dunque, di una questione che a noi sembra particolarmente interessante in un momento in cui si registrano difficoltà di vario tipo anche in agricoltura, sulle quali vi è una ricca giurisprudenza, spesso però controversa.

Per queste ragioni il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento elaborato dal Comitato ristretto, del quale per altro sono cofirmatario.

FILIPPO BERSELLI. Desidero chiedere un chiarimento al relatore.

Nel testo originario dell'articolo unico si legge: « Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda rilascia... ».

Premesso che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole all'emendamento elaborato in sede di Comitato ristretto, desidero sapere perché nel testo originario si fa riferimento al sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda e, invece, nel testo dell'emendamento sostitutivo si fa riferimento semplicemente al sindaco.

PRESIDENTE. Bisogna distinguere la vendita fissa dalla vendita ambulante.

L'autorizzazione alla vendita fissa è rilasciata dal sindaco del comune o dei comuni in cui il coltivatore intenda vendere i prodotti del suo fondo; l'autorizzazione alla vendita ambulante, invece, è rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicato il fondo del coltivatore.

FILIPPO BERSELLI. Non sarebbe stato male precisarlo anche nel testo dell'emendamento.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Per non ripetermi ancora, ricordo all'onorevole Berselli quanto è scritto nell'articolo 3 della legge n. 59 del 1963.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di essere d'accordo sullo spirito che ha animato il Comitato ristretto nella formulazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, tendente ad aiutare i coltivatori nella vendita diretta dei loro prodotti attraverso uno snellimento delle procedure di autorizzazione.

Mi permetto, tuttavia, di sottolineare ancora una volta come il riferimento all'articolo 3 della legge n. 59 del 1963 sia al sindaco del comune in cui il coltivatore intenda vendere i suoi prodotti.

Pertanto, suggerirei di eliminare tale riferimento all'articolo 3 della legge n. 59 del 1963 dal testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico e di precisare, nello stesso emendamento, che la domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune in cui è ubicato il fondo, o i fondi, dell'interessato e che l'autorizzazione alla vendita ambulante deve valere su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare difficoltà in sede di interpretazione della legge e di aiutare davvero i destinatari di essa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. L'onorevole Nebbia ha ripetuto un'osservazione che

aveva già svolto in sede di Comitato ristretto ed alla quale si era cercato di dare una risposta già in quella sede.

Il riferimento all'articolo 3 della legge n. 59 del 1963 — che intendiamo mantenere — è necessario perché richiama le procedure e le modalità che il richiedente l'autorizzazione deve seguire nella presentazione della domanda.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Per chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda rilascia la relativa autorizzazione che deve indicare i prodotti che si intendono vendere, la forma ambulante o in sede stabile e i luoghi della vendita prescelti dal richiedente, nonché il tempo permanente o meno e i relativi giorni in cui lo stesso intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L'autorizzazione del sindaco di cui al precedente comma è valida ed esplica effetto in tutto il territorio della Repubblica.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonché i prodotti ittici allevati in acque interne ».

Il relatore ha presentato, insieme all'onorevole Binelli, a nome del Comitato

ristretto, il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti ed i luoghi della vendita nonché il periodo in cui il richiedente intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonché i prodotti ittici allevati in acque interne.

Nel caso in cui i produttori agricoli intendono effettuare la vendita in forma ambulante devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 3 al sindaco del comune dove si trovano il fondo o i fondi di produzione ed in tal caso l'autorizzazione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398 e successive modificazioni ».

GIORGIO NEBBIA. Pur avendo l'impressione che potrebbero sorgere difficoltà nella interpretazione della legge, tuttavia dichiaro di votare a favore dell'emendamento, del quale condivido lo spirito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo unico, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 429, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lobianco ed altri:
« Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli » (429).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio, Antonellis, Bambi, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Boncompagni, Campagnoli, Caradonna, Cocco, Fittante, Ianni, Martino, Nebbia, Pellizzari, Rabinio, Rindone, Toma, Zambon, Zaniboni, Zopetti e Zuech.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ».

Ricordo che, perdurando l'indisponibilità dell'onorevole Mongiello, continuerò a sostituirlo nella sua qualità di relatore.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole su tale disegno di legge. Ricordo altresì che nella precedente seduta la Commissione aveva deciso un rinvio ed aveva invitato il rappresentante del Governo ad una riflessione sul testo; chiedo al sottosegretario Giuseppe

Zurlo se sia necessario un ulteriore rinvio, considerato che la Corte di giustizia della CEE, che avrebbe dovuto riunirsi venerdì scorso, ha rinviato la decisione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo insiste perché questo disegno di legge venga sollecitamente approvato. Riconfermo le argomentazioni che ho già avuto modo di sviluppare nel corso della precedente seduta, ed intendo muovere ulteriori osservazioni sulle note che la Federvini ha inviato al presidente Campagnoli e agli onorevoli componenti della Commissione.

Sulla lettera inviata all'onorevole Campagnoli, con la quale veniva chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento adducendo l'opportunità che tale esame venisse posposto alla data del pronunciamento della Corte di giustizia della CEE sulla legge 2 agosto 1982, n. 527, desidero ricordare che la rappresentanza italiana a Bruxelles, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il ministro per gli affari esteri sollecitarono vivamente il ministro dell'agricoltura per la presentazione del disegno di legge in oggetto, proprio al fine di evitare la decisione dell'Alta Corte che si paventava potesse configurarsi come una « doppia condanna » dell'Italia, mai prima d'ora inflitta ad altro paese membro.

A fronte di tale responsabile e doverosa preoccupazione della difesa dell'interesse nazionale, la Federvini ha dato voce a preoccupazioni proprie del settore rappresentato, contrapponendole ad una valutazione serena degli obblighi che derivano all'Italia dalla appartenenza alla Comunità europea.

In sostanza, la speciosità della resistenza opposta dalla Federazione alla pronuncia dell'alta assise della giustizia comunitaria è dimostrata dal dubbio che, al di là di ogni ragionevolezza, si può avanzare in ordine alla nuova condanna che si profila per il nostro paese quando, a conforto di una previsione di giudizio diverso, la Federazione stessa non è in grado di prospettare alcuna seria critica al precedente giudizio del 9 dicembre 1981, giu-

dizio per altro sorretto da motivazioni assai circostanziate.

Quanto alla nota trasmessa agli onorevoli componenti la Commissione, va precisato che con la stessa la Federvini chiede sostanzialmente: a) che l'aceto di vino possa essere individuato con la sola denominazione di « aceto », senza la specificazione della materia prima di derivazione; b) che il contrassegno statale di garanzia venga conservato.

Per quanto attiene al primo punto, sembra che la soluzione adottata nel disegno di legge governativo, che prevede per qualsiasi prodotto derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare la comune denominazione di « aceto », seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, sia la sola effettivamente idonea ad ottemperare al disposto della nota sentenza della Corte di giustizia CEE 9 dicembre 1981, nella causa n. 193/1980.

Circa la richiesta della conservazione dei contrassegni di Stato di garanzia, innanzitutto non si comprende quali interessi del produttore o del consumatore essa tenda in realtà a tutelare.

Comunque, va rilevato che non è pensabile l'equiparazione dei contrassegni di garanzia previsti dalla legge n. 527 del 1982 ai contrassegni di Stato sulle bevande alcoliche, né sembra pensabile una strutturazione del sistema distributivo e organizzativo dei primi sulla base di quello previsto per i secondi perché, mentre il contrassegno di cui alla legge n. 527 ha una funzione di mera garanzia, in quanto era stato previsto al solo scopo di « impedire che il contenuto del recipiente possa essere tratto senza la rottura del contrassegno stesso » (primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527), il contrassegno di Stato sulle bevande alcoliche è di natura fiscale, e, pertanto, procurando un'entrata di notevole entità nel bilancio dello Stato, giustifica l'organizzazione dell'apposito servizio, che peraltro si avvale delle strutture del Ministero delle finanze.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 527 testè menzionato non lascia dubbi sulla

funzione di garanzia del contrassegno in questione; non sembra potersi sostenere che lo stesso abbia la precipua funzione di « rappresentare l'elemento visibile del controllo effettuato », come invece afferma la Federvini, in quanto il controllo sulla natura e sulla qualità delle materie prime impiegate nella preparazione dell'aceto deve essere effettuato comunque, perché è l'acetificazione in sé che è soggetta a controllo, non già l'imbottigliamento in particolare. Basti, al riguardo, la considerazione che parte dell'aceto prodotto è destinato alle industrie conserviere, va venduto all'ingrosso e, pertanto, senza impiego di contrassegni, eppure è egualmente soggetto a controllo.

Nella precedente seduta del 5 dicembre scorso, si è evidenziato purtroppo un vasto consenso alla richiesta di sospensione dei lavori in attesa della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Su tale questione il parere è già stato espresso nella prima parte del mio intervento, in relazione alla lettera indirizzata al presidente Campagnoli dalla Federvini.

Inoltre, i deputati Nebbia e Binelli hanno lamentato l'uso di acido acetico sintetico nella preparazione degli aceti, che invece il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 vietava.

Al riguardo deve rilevarsi che il disegno di legge in oggetto nulla innova in merito e che, pertanto, tale divieto esiste tuttora. Infatti, l'articolo 2 della legge n. 527 del 1982, alla lettera c), pone espressamente il divieto di produrre, detenere per la vendita o comunque porre in commercio agri (ora definiti aceti) che contengono aggiunte di alcole etilico, di acido acetico sintetico.

L'onorevole Binelli, infine, per quanto concerne il problema del contrassegno, auspica che possa essere escogitato un sistema e delle procedure simili a quelle già in vigore per altri prodotti alcolici.

Anche a questo riguardo si fa rinvio alla prima parte del mio intervento, dove è stata evidenziata la diversa natura dei vari contrassegni, di garanzia per quelli che il disegno di legge in oggetto mira ad

abolire, di natura fiscale per quelli relativi ad altri prodotti alcolici.

Il Governo insiste ancora perché la Commissione approvi questo provvedimento nel più breve tempo possibile, per evitare al nostro paese una ulteriore condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

PRESIDENTE. Dunque, il Governo intende mantenere entrambi gli emendamenti presentati durante la seduta precedente?

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sì, signor presidente.

MORENO BAMBI. Il gruppo della democrazia cristiana conferma la propria posizione, già espressa nel corso della seduta precedente, cioè favorevole ad un ulteriore rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge, in attesa di conoscere la sentenza che sarà emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Si vuole, dunque, avere il « primato » di una doppia sentenza di condanna, sinora mai raggiunto da alcun paese membro della CEE?

MORENO BAMBI. Si può anche accedere alla richiesta, avanzata poc'anzi dal rappresentante del Governo, di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge, ma alla condizione che esso sia emendato nel senso di stabilire una volta per tutte che il termine « aceto » stia ad indicare esclusivamente l'aceto di vino e che tutti gli altri prodotti che si vorrebbe fare rientrare sotto la denominazione di « aceto » siano, invece, definiti come « agri ».

Non si può accettare alcun compromesso che si discosti da tale linea di principio, altrimenti si finisce per snaturare una cultura che poggia su una vasta base di tradizioni tipiche di numerose aree del bacino del Mediterraneo, e per disorientare i consumatori, i quali oggi intendono per « aceto » soltanto l'aceto di vino.

Viene spontaneo domandarsi, a questo punto, come altri paesi della CEE possano pretendere di cambiare le « regole del gioco » sulla tipicità di alcuni prodotti che si sono affermati nei secoli e che, oggi, sono considerati caratteristici delle migliori tradizioni della cultura e della gastronomia di molti paesi mediterranei.

Se, dunque, il Governo è disposto ad accettare tale ipotesi di modifica del disegno di legge, il gruppo della democrazia cristiana si dichiara pronto, fin da questa mattina, a procedere ad una rapida approvazione del testo così emendato. Se, invece, il Governo intende percorrere un'altra strada, il gruppo della democrazia cristiana non può che chiedere l'ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

FILIPPO BERSELLI. L'onorevole Bambi ha detto esattamente, poc'anzi, quanto avevo intenzione di dire a mia volta.

Si impone un rinvio del seguito di questa discussione all'esito della sentenza che sarà emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Anche il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale non è favorevole al testo presentato dal Governo. È, tuttavia, disponibile ad una sollecita approvazione del disegno di legge alla condizione che si chiarisca, una volta per tutte ed in modo indiscutibile ed inequivocabile, che il termine « aceto » indichi esclusivamente il prodotto derivato dal vino.

GIANCARLO BINELLI. Il gruppo comunista non si oppone alla richiesta di rinvio del seguito della discussione del disegno di legge, in virtù di alcune considerazioni che mi accingo ad esporre.

In primo luogo, non si capisce perché debba darsi per scontata una sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, dal momento che le argomentazioni che possono essere esposte in quella sede a favore ed a sostegno della tesi della denominazione di « aceto » inteso esclusivamente come aceto di vino sono moltissime, e dal momento che esistono precedenti che riguardano tutta una serie di altri prodotti tipici.

In secondo luogo, bisogna considerare che siamo in presenza di un regolamento comunitario che per l'ennesima volta penalizza l'agricoltura italiana ed in particolare la vitivinicoltura italiana, e che il Governo, quando poteva intervenire a difesa della nostra produzione vitivinicola, ha preferito, invece, accettare questo tipo di regolamentazione, salvo poi tentare, in Parlamento, di correggerla con la presentazione di un disegno di legge che, oggi, si vuole modificare. Lo scopo di tale provvedimento era quello di distinguere l'aceto di vino e di valorizzarlo nei confronti di tutti gli « agri », che possono essere ottenuti a costi notevolmente inferiori perché possono essere fatti derivare da materie meno pregiate del vino.

Bisogna ora salvaguardare questo principio — che è alla base del provvedimento che oggi si vuole modificare — sia difendoci al meglio presso l'Alta Corte sia approntando una legislazione che, pur conformandosi a quel regolamento, faccia salvo in qualche modo questo principio: la distinzione tra un prodotto di qualità e tutti gli altri agri derivanti da altre materie.

Nella precedente seduta avevamo deciso di rinviare l'esame del provvedimento per dar modo al Governo di proporre un testo che tenesse conto delle osservazioni di merito avanzate; oggi, invece, il Governo si presenta esattamente con la stessa formulazione che noi abbiamo criticato, perché non salvaguarda questo prodotto tipico e non mantiene quella distinzione di cui ho parlato prima. Se si deve continuare l'esame del provvedimento, lo si deve fare sulla base di una nuova formulazione, ci troviamo perciò di fronte allo stesso problema di una settimana fa: o si rinvia ed il Governo presenta un altro testo che tenga conto delle osservazioni emerse in Commissione, o si nomina un Comitato ristretto per l'elaborazione di un nuovo testo.

Esiste inoltre il problema delle frodi e delle sofisticazioni che l'onorevole Nebbia ha sollevato nella precedente seduta, e che non può essere liquidato con le so-

le dichiarazioni del sottosegretario Zurlo. Nel momento in cui consentiamo che tutti gli aceti, derivati da tutte le materie possibili, siano denominati allo stesso modo, ritorna nella sua interezza il problema sollevato dall'onorevole Nebbia in ordine alla garanzia della qualità del prodotto e alle sofisticazioni. Se vogliamo approvare un testo nel rispetto delle norme dei regolamenti comunitari, non possiamo affermare che questo problema non esiste, ma dobbiamo affrontarlo e regolamentarlo nel nuovo testo.

Infine, per quanto concerne il problema dei contrassegni, mi domando se essi abbiano natura fiscale o di garanzia. Ritengo opportuno trovare un contrassegno che abbia entrambe le funzioni, che serva cioè a regolare le questioni fiscali e costituisca nello stesso tempo un elemento di garanzia della qualità nei confronti dei consumatori, al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni; tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un accordo con il Ministero delle finanze. Sarebbe possibile unire le due norme in un unico contrassegno valido sia per il vino sia per l'aceto. Mi chiedo se tale contrassegno costerà di più; ma in ogni caso solo in tal modo il nostro aceto potrà imporsi sugli altri prodotti circolanti in Italia e in Europa e derivati da altre materie.

GIORGIO NEBBIA. Nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame c'è un riferimento ad una deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; questo, a sua volta, fa riferimento all'articolo 41 dello stesso decreto, in cui è previsto il divieto di impiegare acido acetico sintetico, norma che difende la genuinità dei prodotti italiani. Secondo me dal testo dell'articolo e dalla modifica proposta non si riesce a capire se venga risolto il problema che sta a cuore a molti parlamentari, relativo alla difesa della genuinità degli aceti di produzione italiana. Ho l'impressione che, con l'approvazione e l'entrata in vigore di questo disegno di legge, sia possibile importare dei prodotti

di qualità merceologica decisamente inferiore a quella dei prodotti italiani, con conseguente degrado dei prodotti denominati « aceto di vino » che sono stati fino ad ora tutelati. Conseguentemente, il testo dovrebbe essere riformulato in maniera più chiara.

Nel caso in cui fosse costituito — come mi auguro — un Comitato ristretto, vorrei che gli uffici ci facessero pervenire una copia della sentenza della Corte di giustizia della CEE.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUIDO MARTINO

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore f.f.* Ritengo che sia preferibile il rinvio piuttosto che la nomina di un Comitato ristretto, perché in questa seconda ipotesi dovremmo comunque attendere la sentenza. Non parto dal principio che tale sentenza debba essere completamente negativa, come alcuni sostengono. Per la formulazione del nuovo testo, quindi, attenderei la sentenza; nel caso in cui fosse favorevole, si riproporrebbe il problema dei contrassegni, non quello della denominazione. Nel caso in cui, malauguratamente, la Corte di giustizia delle Comunità europee desse torto all'Italia, dovremmo riesaminare la materia in modo organico e completo, soprattutto per quanto concerne le denominazioni.

Per quanto mi riguarda e per quanto so, posso affermare che contrabbandare sotto la denominazione « aceto » prodotti diversi dall'aceto di vino significherebbe ingannare i consumatori. Pertanto, come relatore facente funzioni dichiaro di aderire alla richiesta di ulteriore rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge all'esito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Qualora tale sentenza fosse sfavorevole all'Italia, chiederei di riprendere in esame l'intera materia.

Prego dunque il rappresentante del Governo di voler accettare questa tesi, anche perché la nomina di un Comitato ristretto

non consentirebbe certo di accelerare l'iter del disegno di legge in mancanza della decisione della Corte di giustizia di Bruxelles.

Per quanto concerne il problema del contrassegno, ritengo che esso debba essere affrontato non soltanto sotto l'aspetto fiscale bensì anche al fine della più completa salvaguardia della qualità del prodotto.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla proposta testé avanzata dal presidente Campagnoli, nella sua qualità di relatore facente funzioni.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non può che rispettare la decisione della Commissione. Tuttavia desidera sottolineare come, probabilmente, non si stia considerando con attenzione la gravità della situazione in cui verrebbe a trovarsi il nostro paese nel caso in cui a Bruxelles fosse emanata una seconda sentenza di condanna dell'Italia su un problema che è stato ampiamente dibattuto.

Credo di avere illustrato a sufficienza, nel corso della seduta precedente, la necessità di rispettare una sentenza già emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

GIANCARLO BINELLI. Tutto questo non succederebbe se il Governo avesse difeso, a suo tempo, gli interessi dell'Italia!

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dopo la prima sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, fu presentato un provvedimento, concordato, sul quale però la Commissione CEE osservò che non era rispettoso della deliberazione della Corte di Giustizia di Bruxelles, avvertendoci che, in caso di ripresentazione dello stesso testo, avrebbe invocato l'intervento di tale organismo.

E chiaro, dunque, che, stante tale posizione della Commissione CEE, la Corte

di giustizia delle Comunità europee non potrà che condannare per la seconda volta il nostro paese per non avere rispettato una normativa comunitaria.

Se la Commissione ritiene di dover ancora discutere di questo provvedimento, non posso che rispettare tale decisione. Vuol dire che l'Italia conseguirà il « primato » di una doppia sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad una data

successiva a quella dell'emanazione della seconda sentenza da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(È approvata).

La seduta termina alle 11,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI FIDOGRAFICI CARLO COLOMBO